



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 16

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali,
sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

56^a seduta: mercoledì 12 aprile 2023

Presidenza della vice presidente SBROLLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(246) RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(485) CANTÙ ed altri. – Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica

(546) SILVESTRONI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(601) PIRRO ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) ZAMBITO ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546; congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 601 e 603 e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 6
* RUSSO (FdI), relatore 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Segle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(246) RAUTI ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(400) DE PRIAMO ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(485) CANTÙ ed altri. – *Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica*

(546) SILVESTRONI ed altri. – *Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante*

(601) PIRRO ed altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica*

(603) ZAMBITO ed altri. – *Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546; discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge nn. 601 e 603)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485 e 546, sospesa nella seduta del 28 marzo.

In quanto connessi per materia, sono iscritti all'ordine del giorno anche i disegni di legge nn. 601 e 603.

Propongo che la discussione dei sei disegni di legge prosegua congiuntamente.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

RUSSO, *relatore*. Signora Presidente, i disegni di legge nn. 601 e 603 si aggiungono agli altri provvedimenti che abbiamo iniziato ad esaminare sullo stesso tema della fibromialgia.

In particolare, le finalità del disegno di legge n. 601 sono specificate nell'articolo 1, in base al quale lo Stato garantisce adeguata tutela sanitaria ai soggetti affetti da sindrome fibromialgica e promuove azioni volte alla prevenzione della patologia.

Ulteriore finalità è rappresentata dal riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica. A tale riguardo il comma 3 attribuisce alle strutture sanitarie che erogano prestazioni reumatologiche e specialistiche di terapia del dolore il compito di assicurare un programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e

dell'autonomia del malato, della tutela e della promozione della qualità della vita e dell'adeguato sostegno sanitario, socioassistenziale e lavorativo della persona malata.

Il comma 4 attribuisce inoltre allo Stato il compito di promuovere lo studio degli aspetti sanitari, sociali e lavorativi implicati dalla fibromialgia e quello di riconoscere l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le persone affette da tale malattia.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni relative alle finalità del disegno di legge.

L'articolo 3, al comma 1, dispone il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia invalidante e la sua inclusione tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. Il comma 2 prevede inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche correlate ai fini dell'inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla predetta patologia. Il comma 2 attribuisce alle Regioni il compito di individuare percorsi centrati sulla persona, in regime ambulatoriale o di *day hospital* volti alla diagnosi certificata, all'assistenza, alla cura e alla riabilitazione.

L'articolo 5 reca la disciplina relativa al Registro nazionale della fibromialgia, realizzato dalla Società italiana di reumatologia con il patrocinio del Ministero della salute.

Idonei corsi di formazione concernenti la diagnosi e la terapia rivolti al personale medico e alle organizzazioni di volontariato sono predisposti ai sensi dell'articolo 6 dal Ministero della salute.

L'articolo 7 prevede che il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuova bandi annuali di ricerca sulla fibromialgia. In tale contesto possono essere stipulate convenzioni con associazioni e fondazioni senza scopo di lucro per lo sviluppo di specifici progetti di ricerca. Il comma 3 prevede la presentazione alle Camere, con cadenza triennale, da parte del Ministro della salute di una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e delle sindromi a essa correlate, nonché per individuare le migliori forme e modalità di assistenza.

L'articolo 8 garantisce alle persone affette da fibromialgia la possibilità di svolgere l'attività lavorativa con le modalità previste dalla vigente disciplina in tema di lavoro agile, nel quadro di specifici accordi

conclusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute con le associazioni datoriali.

La promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione è attribuita al Ministero della salute dall'articolo 9, il quale specifica gli obiettivi di diffusione della conoscenza dei sintomi e di coinvolgimento dei medici di medicina generale, dei centri nazionali e degli ambulatori specialistici, al fine di favorire diagnosi precoci e corrette. Per la realizzazione delle campagne di informazione è inoltre prevista la collaborazione con le Regioni e con le associazioni di pazienti senza scopo di lucro che tutelano i cittadini affetti da fibromialgia presenti operativamente nelle Regioni da almeno tre anni. A tal fine il Ministero della salute stipula specifiche convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle Regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e divulgazione su tale malattia.

L'articolo 10 destina al fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, già istituito con una dotazione di cinque milioni per l'anno 2022, sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

L'articolo 11 provvede alla copertura finanziaria degli oneri connessi al provvedimento.

Il disegno di legge n. 603 prevede all'articolo 1 che lo Stato promuova la prevenzione della fibromialgia e garantisca adeguata tutela sanitaria ai soggetti che ne sono affetti. Lo Stato è inoltre chiamato a promuovere la conoscenza della fibromialgia nei suoi vari aspetti, nonché a riconoscere l'associazionismo specifico e le attività di volontariato finalizzate al sostegno delle persone affette da tale malattia.

L'articolo 2 dispone il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante.

Il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate alla fibromialgia. Il comma 2 dispone che con regolamento emanato dal Ministro della salute siano individuati i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini dell'esenzione e sia disciplinato l'accesso al telelavoro per le persone affette dalla patologia.

In base all'articolo 4, comma 1, con decreto del Ministro della salute sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali, nonché di quelli riabilitativi idonei, e per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla patologia.

Il successivo comma 2 attribuisce alle Regioni l'individuazione, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, di ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia, con la finalità di garantire una presa in carico multidisciplinare e di assicurare ai pazienti le cure tese al raggiungimento di un sufficiente grado di autonomia e di vita indipendente.

L'articolo 5 concerne l'istituzione presso il Ministero della salute del Registro nazionale della fibromialgia, articolato in sezioni regionali e ali-

mentato dalle informazioni che le singole Regioni trasmettono al Ministero della salute entro il 31 marzo di ogni anno. Ai sensi del comma 4, il Registro rileva in particolare le modalità di accertamento diagnostico della fibromialgia, i conseguenti trattamenti e interventi sanitari, la qualità delle cure prestate e le conseguenze della fibromialgia in termini funzionali. Il comma 6 autorizza una spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Il Ministero della salute predispone, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, idonei corsi di formazione riguardanti diagnosi e protocolli terapeutici, aperti anche alle organizzazioni di volontariato, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua. A tale scopo, il comma 2 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

L'articolo 7, comma 1, dispone che il Ministero della salute, d'intesa con le Regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale, promuova studi e ricerche volti alla identificazione di criteri diagnostici e di terapie e prestazioni specialistiche e all'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi e al monitoraggio e alla prevenzione degli eventuali aggravamenti. Con le medesime finalità il comma 2 prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni senza scopo di lucro che tutelano le persone affette da fibromialgia. Ai sensi del successivo comma 3 il Ministro della salute presenta ogni tre anni alle Camere una relazione di aggiornamento sullo stato delle conoscenze in materia, con particolare riferimento ai problemi concernenti la prevenzione della malattia e alla individuazione delle migliori modalità di assistenza.

Secondo quanto disposto dall'articolo 8 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali volti a favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia.

L'articolo 9 prevede la promozione da parte del Ministero della salute di campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione dirette in particolare a diffondere la conoscenza dei sintomi e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, così da favorire diagnosi precoci e corrette. Le campagne di informazione sono realizzate in collaborazione con le Regioni e con le associazioni regionali senza scopo di lucro che tutelano le persone affette da fibromialgia. È previsto inoltre che il Ministero della salute stipuli a tali fini convenzioni con le organizzazioni di volontariato operanti nelle Regioni che svolgono attività significative di prevenzione, informazione e ricerca innovativa sulla malattia.

L'articolo 10 reca le disposizioni concernenti la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. La ringrazio, relatore.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,25.

